

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA****SEZIONE I****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

PU 115/2024

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto da:

dott. Marco Campagnolo Presidente
dott.ssa Silvia Bianchi Giudice
dott.ssa Sara Pitinari Giudice relatore ed estensore
nel procedimento promosso da

con sede legale in codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione al R.I. , R.E.A. , rappresentata e difesa
dall'Avv. Massimo Zappalà per l'omologazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 40, 48, 57, 61 e 63 CCII
degli Accordi di Ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa con transazione fiscale e previdenziale
ha emesso la seguente

SENTENZA

, società attiva nel settore del *retail* di abbigliamento, profumeria e casalinghi gestiti tramite una catena di grandi magazzini presenti su tutto il territorio nazionale, ha adito il Tribunale di Venezia, al fine di ottenere l'omologa, ai sensi degli artt. 40, 48, 57, 61 e 63 CCII, degli accordi di ristrutturazione dei debiti dalla stessa stipulati con i propri creditori, ivi inclusi i crediti tributari e contributivi per i quali è stata conclusa separata transazione fiscale e previdenziale.

In via di premessa, la società debitrice ha rappresentato di versare in stato di crisi reversibile e di aver fatto accesso ad un percorso di composizione negoziata, conclusasi in data 23.2.2025, i cui esiti sono rappresentati nel parere dell'esperto prodotto in atti.

La società ricorrente ha rappresentato di aver depositato dapprima domanda prenotativa ai sensi dell'art. 44 CCII e, nel termine di 60 giorni assegnato da parte del Tribunale, gli accordi di ristrutturazione con efficacia estesa, con annessa transazione fiscale e previdenziale di cui viene chiesta l'omologazione.

La società ha predisposto un piano di risanamento in continuità diretta che prevede essenzialmente la salvaguardia e il riequilibrio del *business*, la patrimonializzazione della società e il supporto del capitale circolante, più compiutamente descritto nel doc. 41.

La manovra finanziaria, sottesa al piano, prevede:

- un aumento di capitale per cassa (*equity injection*), da parte di Terzi Investitori, del soggetto istituzionale , e complessivamente pari ad euro 28 milioni;
- un aumento di capitale, come disciplinato dall'accordo di investimento in atti (docc. 36 e 41), per euro 5,2 milioni derivante dalla conversione della quota di pertinenza dei crediti assistiti da garanzie ai sensi del Finanziamento Senior;
- nuova finanza per euro 15 milioni, funzionale all'assolvimento del fabbisogno finanziario emergente dal Piano e la continuazione dell'attività d'impresa, coincidente con la Linea di Credito , disciplinata dal *Term Sheet* (doc. 37) di cui viene chiesto il riconoscimento, da parte del Tribunale, della natura prededucibile.

La società ha proposto di ristrutturare la propria esposizione debitoria nei termini esposti nel ricorso e nella documentazione allegata.

In merito ai requisiti di ammissibilità del ricorso, la Società ha rappresentato:

- di aver fornito al ceto creditore completo e aggiornata informativa sull'avvio delle trattative e sui contenuti del Piano e della Manovra Finanziaria;
- di aver previsto la prosecuzione dell'attività di impresa in continuità diretta (art. 61 comma 2 lett b);
- di aver concluso accordi con il 70,5% dei creditori (euro 267,6 milioni) che sono stati suddivisi in categorie, secondo criteri di omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici e che i creditori aderenti rappresentano il 60% di ciascuna categoria, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 61, comma 2, lett. c) e 23, comma 2, lett. b) CCII;
- che i creditori non aderenti verrebbero soddisfatti in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero nell'alternativa liquidatoria (art. 61 comma 2 lett d);
- di aver notificato l'accordo raggiunto ai creditori non aderenti mediante l'invio di pec con link per l'accesso a una *data room* al fine di visualizzare il corposo set documentale correlato (art. 61 comma 2 lett e).

In conclusione, la società ricorrente, ritenendo sussistenti tutti i requisiti di cui agli artt. 56, 57 e 61 CCII, ha chiesto che il Tribunale omologhi gli Accordi di Ristrutturazione sottoscritti e che disponga, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, l'estensione degli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria; la Società ha chiesto che sia riconosciuta, ai sensi dell'art. 101 CCII, la natura prededucibile della Linea di Credito ai termini e condizioni del *Term Sheet* e che vengano determinate le modificazioni statutarie previste dal Piano.

Le società , , e , hanno depositato quattro distinte opposizioni alla domanda di omologazione, successivamente rinunciate. La società ha infine depositato memoria riepilogativa prima dell'udienza.

Ritiene il Collegio che gli accordi di ristrutturazione sottoscritti dalla società possano essere omologati, con estensione degli effetti anche ai creditori non aderenti in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c. in quanto, come evidenziato anche dall'Ufficio Commissario, sussistono tutti i presupposti richiesti dalla legge.

Requisiti di cui agli artt. 56 e 57 CCII

In primo luogo, il Tribunale rileva che la società ricorrente non è un'impresa minore, si trova in stato di crisi e ha concluso accordi con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti ai sensi del comma primo dell'art. 57 CCII. Il ricorso per omologa è stato depositato nel termine di 60 giorni dall'assegnazione del termine da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 44 CCII e nei 60 giorni successivi alla comunicazione del parere conclusivo dell'Esperto nell'ambito della CNC, sicché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, lett. b) CCII, le percentuali di adesione dei creditori, per ogni singola categoria, possono attestarsi sul 60% delle adesioni, anziché sul 75%.

La domanda è corredata da deliberazione del CDA ex 120 bis, comma 1, CCII del 23.4.2025 iscritta al Registro delle Imprese. Risulta, altresì, la pubblicazione al Registro delle Imprese della domanda di omologazione, unitamente al Piano e all'Attestazione.

Come emerge anche dal parere commissario, è stata allegata la documentazione prescritta ex lege, ivi compresa l'Attestazione e il Piano, redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56 CCII e gli Accordi di Ristrutturazione contengono l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione.

Il piano appare idoneo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge, così come evidenziato anche nel parere reso dall'Ufficio Commissario, il quale ha rilevato che “*Nel merito, secondo quanto ricostruito dalle scriventi in contraddittorio con la Società, l'ammontare dei “creditori estranei” è riferibile a:- creditori non oggetto di manovra finanziaria e come tali da pagarsi entro 120 giorni dall'omologazione (debito per TARI e 92 creditori privilegiati non aderenti), per complessivi Euro 3,9 mln; - creditori non aderenti per i quali non opera l'estensione degli effetti ex art. 61 CCII per complessivi Euro 617.926; le scriventi hanno verificato, in contraddittorio con la Società come, nelle more del rilascio della presente relazione, tale importo nominale risulti ridotto sino ad Euro 257.109 sulla base di rettifiche contabili, pagamenti intervenuti, resi di merce, storni di fatture e note di accredito.*”

L'Attestatore ha rilevato che i dati aziendali nel loro complesso sono veritieri ed attendibili e il Piano proposto dalla Ricorrente appare fattibile, in quanto sussistono elementi che fanno presumere che la continuità aziendale

consentirà di soddisfare i debiti dei creditori ai sensi dell'art. 57, 61 e 63 CCII e che il complessivo fascio di Accordi di Ristrutturazione risulta idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei centoventi giorni dall'omologazione.

A tal proposito, l'Ufficio Commissariale, dopo aver dettagliatamente analizzato alle lett. da a) a gbis) del parere i contenuti del piano proposto dalla società, ha sottolineato che “*deve ritenersi che l'accordo contenga gli elementi del piano economico finanziario che ne consentono l'esecuzione, ed il piano sotteso agli accordi risulti redatto secondo le modalità indicate dall'art. 56 CCII.*”

In particolare, si è sottolineato che il piano industriale di risanamento predisposto dalla società prevede essenzialmente la chiusura di alcuni punti vendita con marginalità negative, il rilancio dei prodotti a marchio e la riduzione, invece, della vendita di prodotti a marchio diverso, la riduzione dei brand con ridotte marginalità e correlativa riorganizzazione degli spazi, il potenziamento dei settori e profumeria, la riduzione dei costi delle location, il potenziamento dell'*e-commerce*. Nonostante le previsioni contenute in tale piano, dal punto di vista economico, siano connotate da elevato grado di incertezza - alla luce del contesto economico e delle eventuali difficoltà nell'introdurre rilevanti modifiche alle modalità di vendita e alla struttura dei costi in poco tempo e quindi nell'avveramento di tutte le condizioni su cui è fondato - l'Ufficio Commissariale ha sottolineato che “*La scelta della continuità è condivisibile e, in ogni caso, preferibile per i creditori rispetto all' alternativa possibile, ovvero l'apertura della liquidazione giudiziale (o dell'amministrazione straordinaria).*”

Oltre agli interventi di riorganizzazione industriale di cui si è data evidenza, la manovra finanziaria descritta da parte della società prevede, tra l'altro, l'azzeramento del capitale sociale per perdite e il conseguente annullamento di tutte le 35.294.117 azioni di , la patrimonializzazione della Società mediante aumento di capitale a pagamento di cui Euro 10 milioni da parte del soggetto istituzionale , l'adozione di un nuovo statuto sociale disciplinante gli assetti di governance a seguito dell'aumento di capitale, l'emissione di nuovi strumenti finanziari partecipativi, così come indicato nell'Accordo di Investimento (doc. 36) e nell'appendice Operazione Societaria (art. 41 appendice) che la società ha chiesto di attuare in conformità agli artt. 120 bis e quinquies CCII.

Come precisato in premessa, la manovra finanziaria illustrata prevede la patrimonializzazione della società e l'apporto di nuova finanza a sostegno delle esigenze del capitale circolante per euro 15 milioni (Linea di Credito di cui al *Term Sheet* (doc. 37) a cui la società ha chiesto sia riconosciuta natura prededucibile.

Tale linea di credito, unitamente alle risorse derivanti dall'aumento di capitale, garantirebbe, nella prospettazione della società, l'assolvimento del fabbisogno finanziario della società emergente dal piano e per l'effetto la continuazione dell'attività aziendale.

A tal proposito, il Tribunale rileva che ai sensi dell'art. 57, comma 4bis, CCII la società ricorrente può chiedere di essere autorizzata a contrarre finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ai quali viene riconosciuta natura prededucibile per effetto della emissione della sentenza di omologazione ai sensi dell'art. 101, comma primo, CCII secondo cui *“Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l’emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili.”*

In merito alla superfluità della declaratoria richiesta, si veda quanto evidenziato da parte dell'Ufficio Commissoriale secondo cui *“Rispetto a quanto previsto, all'art. 99, per i finanziamenti "ponte" ed i finanziamenti "interinali", l'art 101 CCII assegna il beneficio della prededuzione a tutti i finanziamenti che debbano essere contratti sulla base delle previsioni contenute nel piano, senza la necessità per il debitore di dover richiedere una specifica autorizzazione al Giudice delegato (16). Le scriventi ritengono, pertanto, in linea di principio superflua la richiesta di _____ in merito al riconoscimento della prededuzione per il finanziamento _____, dato che l'art. 101 CCII prevede automaticamente il riconoscimento della prededuzione in caso di finanziamento contratto all'esito di accordo omologato.”*

Requisiti di cui all'art. 61 CCII

L'art. 61, comma primo, CCII prevede che la società ricorrente possa chiedere di estendere gli accordi sottoscritti con i creditori, in deroga agli articoli 1372 e 1411 c.c., ai creditori non aderenti che appartengono alle medesime “categorie”, individuate tenuto conto di omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

A tal fine, la società ha provveduto a individuare specifiche “categorie” di crediti secondo criteri selettivi omogenei, quali la tipologia di rapporto (i creditori finanziari, la categoria dei crediti commerciali, i *landlords*), l'esistenza di garanzie e la percentuale di soddisfazione.

Più nel dettaglio, la società ha proposto la suddivisione dei creditori in 7 distinte categorie nell'ambito delle quali si è raggiunta la percentuale del 60% delle adesioni:

-i crediti finanziari: categoria costituita da crediti di banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti in cui è stata raggiunta l'adesione di creditori ai quali è riferibile un'esposizione debitoria di Euro 77,2 milioni (pari al 91,2% dei crediti);

-i crediti commerciali: categoria costituita da crediti per rapporti di fornitura di merci, servizi o commissione (c.d. *shop-in-shop*), non assistiti da garanzie; i creditori aderenti in questa classe rappresentano l'ammontare complessivo di Euro 71 milioni pari al 66,5% dell'intera categoria e gli accordi negoziati prevedono il pagamento nella misura del 12% dell'esposizione maturata a scadenze determinate;

-i crediti commerciali con garanzie di terzi: categoria costituita da crediti commerciali per rapporti di fornitura di merci, servizi o commissione (c.d. *shop-in-shop*), assistiti da garanzie di terzi, in cui si è raggiunta la percentuale di adesione del 71,3% pari ad Euro 8,7 milioni. Gli accordi negoziati prevedono il pagamento nella misura del 20% dell'esposizione maturata con stralcio del residuo;

-i crediti privilegiati *landlords* in continuità: categoria costituita da crediti sorti in dipendenza di contratti di locazione di immobili funzionali ad assicurare la disponibilità e il godimento delle location presso cui sono esercitati i punti vendita ad insegna . Sono stati raggiunti accordi di ristrutturazione per un ammontare complessivo di Euro 5,9 milioni e all'interno della categoria è stata raggiunta l'adesione del 94,6%. Gli accordi conclusi prevedono, anche per questa categoria, il pagamento nella misura del 12% dell'esposizione;

-i crediti chirografari *landlords* in continuità: categoria in cui si è raggiunta la percentuale di adesione del 98,9% dei crediti per un ammontare complessivo di Euro 12,2 milioni. Gli Accordi negoziati prevedono il pagamento nella misura del 12% dell'esposizione maturata;

-crediti chirografari *landlords* uscenti: la categoria è costituita da creditori a cui verranno riconsegnati gli immobili secondo tempistiche e modalità programmate. Con la sottoscrizione di singoli accordi di ristrutturazione dell'esposizione debitoria per un ammontare complessivo di Euro 21,7 milioni, all'interno della categoria è stata raggiunta l'adesione del 63,6% dei crediti. Gli Accordi sottoscritti prevedono il pagamento nella misura del 12%;

-crediti privilegiati *landlords* uscenti: la categoria è costituita da creditori a cui verranno riconsegnati gli immobili secondo tempistiche e modalità programmate. Con la sottoscrizione di singoli accordi di ristrutturazione dell'esposizione debitoria per un ammontare complessivo di Euro 2,5 milioni, all'interno della categoria è stata raggiunta l'adesione del 77,1%. Gli Accordi conclusi prevedono anche per questa ultima categoria il pagamento nella misura del 12%.

Ciò premesso ed in virtù di quanto evidenziato da parte dell'Ufficio Commissario, si ritiene che i criteri selettivi utilizzati nel suddividere i creditori in categorie siano omogenei.

Sussistono, altresì, alla luce del parere reso dall'Ufficio Commissario, le ulteriori condizioni previste dal comma secondo dell'art. 61 CCII.

In relazione al requisito previsto dall'art. 61, comma 2, lett. a) CCII, la società ricorrente ha dimostrato di aver reso un'adeguata e completa informativa al ceto creditore in merito all'avvio delle trattative e in ordine ai contenuti del piano e della manovra finanziaria attraverso plurime sessioni plenarie in videoconferenza, la messa a disposizione della documentazione all'interno di una *virtual data room* e l'allestimento di una casella email dedicata ai chiarimenti.

Ciò trova conferma in quanto esposto da parte delle Commissarie Giudiziali a pag. 35 del parere (*"La diffusione e contenuto dell'attività informativa svolta dalla Società in favore dei creditori, ad avviso delle scriventi, appare coerente alla ratio della lettera (a) del secondo comma dell'art. 61 CCII, oltre che ai principi di"*

trasparenza, collaborazione e buona fede che informano il percorso di composizione negoziata; per l'effetto, può ritenersi che i creditori della Società fossero nelle condizioni di poter consapevolmente valutare ed aderire alla proposta di Manovra Finanziaria sottesa al Piano”).

Il carattere non liquidatorio dell'accordo, il quale prevede la prosecuzione dell'attività di impresa in continuità diretta (art. 61 comma 2 lett b), emerge dal contenuto del piano e dei singoli accordi.

Risultano, inoltre, rispettate le percentuali previste dall'art. 61 comma 2 lett. c) CCI in combinato disposto con l'art. 23, comma 2, lett. b) CCI: in particolare, la società ha concluso accordi con oltre il 70% dei creditori, che sono stati suddivisi nelle categorie di crediti poc'anzi richiamate, secondo criteri di omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, rappresentanti almeno il 60% di ciascuna categoria.

Le percentuali di adesione complessive sono state confermate anche da parte dei Commissari Giudiziali i quali hanno rilevato che “*La percentuale di creditori aderenti, rispetto al totale dell'indebitamento, ammonta al 71,2% (a differenza di quanto riportato nel Ricorso, i.e. 70,5%), in ragione: – delle ulteriori verifiche effettuate dalle scriventi, in contraddittorio con il debitore; – della riconciliazione eseguita dalle scriventi circa gli accordi effettivamente sottoscritti; – dei relativi saldi contabili alle date di riferimento*”. Sono state, altresì, confermate dall'Ufficio Commissoriale le percentuali di adesione per ciascuna classe, tenuto conto delle rettifiche operate e risultanti dal parere.

Inoltre, l'accordo, così come proposto ai creditori, risulta anche dalla relazione finale depositata dall'esperto indipendente nel contesto della composizione negoziata e la domanda di omologazione è stata proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione da parte dell'esperto di cui all'art. 17, co. 8, CCI (2.3.2025).

Risulta, altresì, soddisfatto il requisito previsto dall'art. 61 comma 2 lett d) CCII in quanto i creditori non aderenti, ai quali vengono estesi gli effetti dell'accordo, risultano, in ogni caso, soddisfatti in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero nell'alternativa liquidatoria. Come emerge dalla relazione di attestazione in atti, l'alternativa liquidatoria sarebbe ragionevolmente deteriore per i creditori: “*All'esito delle verifiche effettuate dallo scrivente sugli scenari alternativi elaborati da , anche laddove dovessero emergere eventuali ulteriori rettifiche contabili, il sottoscritto ritiene che gli scenari alternativi commentati non subiranno variazioni tali da modificare la ragionevole assenza di prospettive di soddisfazione per Erario e Istituti di previdenza nell'ambito degli scenari alternativi elaborati. In genere, comunque, la manovra proposta all'intero ceto creditorio assicura ai creditori un soddisfacimento migliorativo rispetto agli scenari alternativi concretamente percorribili*”.

Peraltro, tali conclusioni sono state condivise anche dai Commissari Giudiziali che hanno evidenziato che l'alternativa liquidatoria sarebbe certamente deteriore rispetto a quanto proposto da parte della società (“*Dalle proiezioni indicate al Piano emerge che, in ipotesi liquidatoria, il soddisfacimento dei creditori sarebbe drasticamente inferiore e, tra l'altro, i creditori pubblici non otterrebbero alcuna soddisfazione per le*

posizioni privilegiate, compromettendo anche l'interesse erariale. A corredo del Ricorso la Società ha prodotto una “Valutazione degli scenari alternativi alla continuità” (sub doc. 46) che declina:

- un'ipotesi di interruzione dell'attività e liquidazione giudiziale con vendita atomistica degli asset (scenario 1);*
- un'ipotesi di cessione, in blocco, di un ramo di azienda profittevole da individuarsi, in seguito ad un esercizio provvisorio di durata non superiore a 12 mesi, con liquidazione atomistica dei restanti asset (scenario 2).*

L'attestatore, dott. Luigi De Anna, ha illustrato l'alternativa liquidatoria e ha esposto la simulazione dell'alternativa liquidatoria nella data room condivisa con i creditori.

Dalle risultanze delle simulazioni effettuate sullo scenario liquidatorio emerge che i creditori non aderenti (al pari di tutto il ceto creditore) ritrarrebbero, dalla liquidazione, un trattamento sensibilmente deteriore rispetto a quello ottenuto per effetto dell'estensione degli effetti degli Accordi stipulati dalla Società e, più in particolare, emergerebbe l'assenza di una benché minima soddisfazione sia per i crediti chirografari che per i crediti privilegiati generali sino al grado ex art. 2753 cod.civ.”).

Si rileva, infine, che la Società, giusta autorizzazione del Tribunale, ha notificato gli Accordi raggiunti ai creditori non aderenti mediante l'invio di pec con link per l'accesso a una data room al fine di visualizzare il corposo set documentale correlato (art. 61 comma 2 lett e).

In particolare, come specificato anche nel parere dell'Ufficio Commissoriale, la Società ha effettuato complessivamente n. 1.175 notifiche, di cui solo 35 non andate a buon fine per fatto imputabile al destinatario (per il creditore “ ” si è riscontrata l'assenza dell'indirizzo PEC nel Registro Imprese; n. 16 creditori hanno cessato la partita IVA; per n. 18 creditori, l'indirizzo PEC risulta corrispondente a quanto registrato sul sito INI PEC) e per le quali la società ha effettuato il deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII.

In conclusione, tenuto conto del parere espresso dall'Ufficio Commissoriale in merito ai requisiti formali e sostanziali richiesti dagli artt. 56, 57 e 61 CCII si ritiene che sussistano le condizioni per l'omologazione, nonché per dare corso all'aumento di capitale e le modificazioni statutarie di cui all'Operazione Societaria (art. 36 e 41).

Si ritiene invece che la natura prededucibile del finanziamento *Term Sheet* consegua all'omologa.

P.Q.M.

Il Tribunale, sezione prima civile, in composizione collegiale, così provvede:

Visti gli artt. 40, 48, 57, 61 e 63 CCII omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti presentati da con sede legale in codice fiscale, partita IVA e numero di

iscrizione al R.I. , R.E.A. disponendo, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., l'estensione degli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria;

Visti gli artt. 120 *bis* e 120 *quinquies* CCII determina le modificazioni statutarie previste dal Piano nel doc. 41 predisposto da con sede legale in codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al R.I. R.E.A. demandando agli amministratori l'adozione degli atti esecutivi necessari;

Visto l'art. 101 CCII dispone non luogo a provvedere sulla domanda di prededucibilità del finanziamento *Term Sheet* ;

Dispone che si provveda ai sensi l'art. 48 comma 5 CCII.

Venezia, 24.6.2025

Il Presidente

Dott. M. Campagnolo

Il Giudice estensore

Dott.ssa S. Pitinari